

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Modifica del 12 agosto 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 1988¹ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 1991³ sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) e della Convenzione del 25 giugno 1998⁴ sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus),

Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 12 agosto 2015

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il diritto previgente.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

- 1 **RS 814.011**
- 2 **RS 814.01**
- 3 **RS 0.814.06**
- 4 **RS 0.814.07**

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1990⁵ che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere

Allegato, tabella n. 1, 11 e 17

Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb, della LIG o della LPN

Associazioni	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPAmb/LIG ^a	Legittimate a ricorrere ai sensi della LPN ^b
1. Aqua Viva	x	x
...		
11. Società svizzera di pedologia (SSP)	x	x
...		
17. <i>Abrogato</i>		
...		

^a Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi degli art. 55, 55f LPAmb e 28 LIG.

^b Le associazioni contrassegnate con una «x» sono legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 12 LPN.

2. Ordinanza del 28 ottobre 1998⁶ sulla protezione delle acque

Art. 50

Abrogato

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.

12 agosto 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 814.076

⁶ RS 814.201

Allegato
(art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 e 14)

Impianti sottoposti all'esame e procedura decisiva

N. 11, n. 11.2

11 Circolazione stradale

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
...		
11.2	* Strada principale, costruita con il contributo della Confederazione (art. 12 LF del 22 mar. 1985 ⁷ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)	Determinata dal diritto cantonale
...		

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 12, n. 12.1

12 Ferrovie

N.	Tipo d'impianto	Procedura
12.1	Nuova linea ferroviaria (art. 5 e 6 LF del 20 dic. 1957 ⁸ sulle ferrovie)	<i>Esame plurifase</i> 1 ^a fase: il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie) 2 ^a fase: l'autorità competente approva i piani (art. 18 cpv. 1 LF del 20 dic. 1957 sulle ferrovie)
...		

⁷ RS 725.116.2

⁸ RS 742.101

N. 21, n. 21.2, 21.3 e 21.6

21 Produzione d'energia

N.	Tipo d'impianto ⁹	Procedura
...		
21.2	<p>*) Impianto termico per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi</p> <p>a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili</p> <p>b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili</p> <p>c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati (fossili e rinnovabili)</p>	Determinata dal diritto cantonale
21.3	<p>Centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, centrale idroelettrica a filo d'acqua nonché centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW</p> <p>a. su corsi d'acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d'acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d'acqua</p> <p>b.*) sugli altri corsi d'acqua</p>	<p>Procedura per il rilascio della concessione e per l'approvazione dei piani (art. 38 cpv. 2 e 3 nonché art. 62 LF del 22 dic. 1916⁹ sull'utilizzazione delle forze idriche, LUF1)</p> <p>Procedura per il rilascio della concessione (art. 38 cpv. 1 e 2 LUF1) o altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d'utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUF1).</p> <p><i>Nel caso in cui i Cantoni prevedano una procedura a due fasi:</i></p> <p>2^a fase: determinata dal diritto cantonale</p>
...		

⁹ RS 721.80

N.	Tipo d'impianto ⁹⁾	Procedura
21.6	*) Raffineria di petrolio e di gas	Determinata dal diritto cantonale
...		
a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).		

N. 22, n. 22.1

22 Trasporto e deposito d'energia

N.	Tipo d'impianto	Procedura
22.1	Condotta ai sensi dell'articolo 1 della legge del 4 ott. 1963 ¹⁰ sugli impianti di trasporto in condotta (LITC), per la quale è necessaria una procedura ordinaria di approvazione dei piani	L'autorità di vigilanza approva i piani (art. 2 cpv. 1 LITC)
...		

N. 7, n. 70.9, 70.11, 70.13, 70.15–70.23

7 Industria

N.	Tipo d'impianto ⁹⁾	Procedura
...		
70.9	<i>Abrogato</i>	
...		
70.11	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
...		
70.13	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
...		

¹⁰ RS 746.1

N.	Tipo d'impianto ⁹⁾	Procedura
70.15	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m ³	Determinata dal diritto cantonale
70.16	Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
70.17	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
70.18	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m ³ e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m ³	Determinata dal diritto cantonale
70.19	Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale
70.20	Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno	Determinata dal diritto cantonale
70.21	Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno	Determinata dal diritto cantonale

N.	Tipo d'impianto ^{a)}	Procedura
70.22	Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)	Determinata dal diritto cantonale
70.23	Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)	Determinata dal diritto cantonale

a) Se il progetto concerne un tipo d'impianto contrassegnato con *), nella procedura decisiva deve essere sentito anche l'UFAM (art. 12 cpv. 3).

N. 8, n. 80.1 e 80.9

8 Altri impianti

N.	Tipo d'impianto	Procedura
80.1	Migliorie fondiari integrali: a. migliorie fondiari integrali superiori a 400 ha b. migliorie fondiari integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole superiori a 20 ha o modificazioni del terreno superiori a 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale superiori a 400 ha	Determinata dal diritto cantonale
...		
80.9	Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m ³	Determinata dal diritto cantonale

